

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI BARI  
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA



AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 387/2003

Progetto Definitivo  
Parco eolico "Monte Marano" e opere connesse

TITOLO ELABORATO

**Relazione asseverata circa la non  
interferenza con aree percorse dal  
fuoco L.353/2000**

CODICE ELABORATO

COMMESSA	FASE	ELABORATO	REV.
F0433	A	R18	A

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione

SCALA

—

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
luglio 2021	prima emissione	GMA	GDS	CGU

PROPONENTE

**FRI-EL**

**FRI-EL S.p.A.**

Piazza della Rotonda 2  
00186 Roma (RM)  
fri-elspa@legalmail.it  
P. Iva 01652230218  
Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTAZIONE



**F4 ingegneria srl**

via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1 944 797 - Fax: +39 0971 5 54 52  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
(ing. Giuseppe Manzi)



Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).





## Sommario

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Tracciato cavidotto esterno e aree percorse dal fuoco</b>	<b>4</b>





# 1 Introduzione

## Proprietario del parco eolico e richiedente

Fri-El S.p.A. con sede legale in Piazza della Rotonda 2, CAP 00198, P.I. 01652230218, C.F. 07321020153

## Il sottoscritto Tecnico abilitato

Ing. Giuseppe MANZI, nato a Potenza il 30.06.1972, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1975, Codice Fiscale MNZGPP72H30G942Y; sede studio professionale in Via Di Giura - Centro Direzionale, 85100 Potenza (Italy) **C/O F4 ingegneria S.r.l.**

## PREMETTE quanto segue

F4 ingegneria Srl, in qualità di Consulente, è stata incaricata dalla società proponente FRI-EL SpA di redigere il progetto definitivo per la costruzione di un nuovo parco eolico denominato "Monte Marano" e relative opere di connessione alla RTN, localizzato nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Il progetto proposto prevede l'installazione di 12 nuovi generatori eolici ciascuno di potenza nominale fino a 6.2 MW, in linea con i più elevati standard tecnici presenti sul mercato, per una potenza installata complessiva pari a 74.4 MW.

L'energia prodotta dagli aerogeneratori, attraverso la rete di cavidotti interrati in media tensione, verrà convogliata alla sottostazione elettrica di trasformazione, localizzata anch'essa nel territorio comunale di Gravina in Puglia, in adiacenza ad una futura Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV "Genzano 380 – Matera 380".

Opere indispensabili necessarie alla realizzazione dell'impianto sono:

- le linee elettriche di media tensione in cavo interrate, con tutti i dispositivi di sezionamento e protezione necessari;
- la Sottostazione di Trasformazione (SSE) MT/AT e connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, ovvero tutte le apparecchiature (interruttori, sezionatori, TA, TV, ecc.) necessarie alla realizzazione della connessione elettrica dell'impianto.

L'energia elettrica prodotta a 690 V in c.a. dagli aerogeneratori installati sulle torri, viene prima trasformata a 30 kV (da un trasformatore all'interno di ciascun aerogeneratore) e quindi immessa in una rete in cavo a 30 kV (interrata) per il trasporto alla SSE, dove subisce una ulteriore trasformazione di tensione (30/150 kV) prima dell'immissione nella rete TERNA (RTN) di alta tensione a 150 kV, in corrispondenza di una nuova Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea 150 kV "Genzano 380 – Matera 380" da realizzare sempre nel territorio comunale di Gravina in Puglia.

Opere accessorie, e comunque necessarie per la realizzazione del parco eolico, sono le strade di collegamento e accesso (piste), nonché le aree realizzate per la costruzione delle torri (aree lavoro gru o semplicemente piazzole). Terminati i lavori di costruzione, strade e piazzole saranno ridotte nelle dimensioni (con ripristino dello stato dei luoghi) ed utilizzate in fase di esercizio e manutenzione dell'impianto. Per l'opera in progetto è previsto un procedimento di AU ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003.



Ciò premesso,

### DICHIARA ED ASSEVERA

che le aree agricole interessate dall'intervento (aerogeneratori ed opere connesse) ricadenti nel territorio comunale di Gravina in Puglia (BA) **non rientrano nel Catasto Aree Percorse dal Fuoco relativo agli anni 2005-2017 (Delibera di Giunta Comunale n.166 del 02.10.2018), di cui è stata possibile la consultazione attraverso le certificazioni richieste dal proponente.**

Per i dettagli si rimanda alla sezione seguente, facente parte integrante della presente Asseverazione

Potenza, 20 luglio 2021

Il Tecnico  
ing. Giuseppe Manzi



## 2 Tracciato cavidotto esterno e aree percorse dal fuoco

Si premette che ad oggi a seguito di richieste formali ed informali avanzate eseguite dal proponente all'amministrazione comunale interessata dall'intervento relativo alla realizzazione dell'impianto eolico denominato "Parco Eolico Monte Marano", non si è riusciti ad avere la disponibilità degli strati informativi digitali (shape file), per poter effettuare con precisione una sovrapposizione con la documentazione digitale di progetto e verificare se effettivamente si abbia interferenza con aree percorse dal fuoco.

Nello specifico, da una verifica effettuata su cartografie in formato digitale (pdf) sembrerebbe che un breve tratto di cavidotto esterno, posizionato sulla particella 192 del foglio 94, ricada all'interno di un'area percorsa dal fuoco, anni 2004-2016 (cfr. stralcio seguente).



A tale riguardo, si rappresenta quanto segue: l'area perimetrata, classificata come area percorsa dal fuoco nel periodo 2004-2016, e interessata dal tracciato del cavidotto esterno del parco eolico in progetto risulta soggetta al rispetto della norma specifica, ovvero della legge n. 353/2000 "legge quadro in materia di incendi boschivi".

L'articolo 2 (Definizione) comma 1 della suddetta norma riporta la seguente definizione di incendio boschivo: "1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree".



Risulta evidente dalla lettura della precedente definizione che il legislatore faccia una distinzione tra aree boscate, cespugliate o arborate e terreni coltivati ed incolti (limitrofi a dette aree).


Inoltre, l'articolo 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) comma 1 della medesima norma riporta quanto segue: *"1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"*.

Dall'analisi della norma risulta evidente che il cambio di destinazione d'uso sia vietato per le zone boscate e i pascoli e non per i terreni coltivati ed incolti limitrofi a tali aree.

Per il caso in esame relativo all'area sui cui è previsto il passaggio di un breve tratto di cavidotto MT esterno di collegamento alla Stazione di Trasformazione, è possibile fare le seguenti considerazioni:

- dall'analisi dei certificati di destinazione urbanistica (CDU) richiesti all'amministrazione comunale interessata l'area è classificata E1 dallo strumento urbanistico di Gravina in Puglia e, pertanto, destinata all'agricoltura ed attività connesse.
- l'area risulta essere nella pratica un seminativo come può evincersi da foto ed ortofoto satellitari. Infatti risulta evidente che l'area sia stata sottoposta ad aratura.
- **la fascia interessata dal tracciato del cavidotto risulta essere ricompresa all'interno del sedime della viabilità riportata sulle planimetrie catastali** (cfr. stralcio seguente).





In conclusione, sebbene alcune particelle interessate dal passaggio del cavidotto esterno risultano censite nel catasto delle aree percorse dal fuoco; alla luce del fatto che le opere previste o porzioni di esse che interessano tali particelle insistono su aree non classificate come "bosco" o "pascolo" (art. 10 c. 1 l. 353/2000), e **addirittura insistono lungo la viabilità censita in catasto sebbene non più presente nella realtà dello stato dei luoghi**, non sussiste il vincolo decennale previsto dalla legge quadro in materia di incendi boschivi, ovvero il divieto di cambio di destinazione d'uso.

Inoltre, si rappresenta che la sola realizzazione del cavidotto MT interrato non impone il cambio di destinazione d'uso per la fascia interessata. Peraltro, il cavidotto interrato è in gran parte realizzato in corrispondenza di piste interpoderali esistenti e confini tra diverse particelle catastali.

Infine si vuole rammentare che dal momento che il comma 7 dell'art. 12 del d.lgs 387/2003 prevede che "gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici", ne discende che le opere in progetto, connesse alla realizzazione di impianti FER, risultano pienamente coerenti e compatibili sotto l'aspetto urbanistico.